

- (8) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. Due Stati membri sottopongono questa nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'ambito delle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati europei applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.
- (9) La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (10) Dato che sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, sottoporre tale sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dal consumo della stessa.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in tutta l'Unione.
- (12) La presente decisione sostituisce la decisione 2013/496/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con sentenza del 16 aprile 2015 nella causa C-679/13 <sup>(2)</sup>. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/496/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirla. Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti.
- (13) Al fine di garantire la continuità di misure di controllo in tutta l'Unione per quanto concerne il 5-(2-amminopropil)indolo, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tale nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.
- (14) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
- (15) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
- (16) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva, il 5-(2-amminopropil)indolo, è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

#### Articolo 2

La decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (G.U.L. 272 del 12.10.2013, pag. 44).

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, Parlamento contro Consiglio, C-679/13, ECLI: EU: C: 2015: 223.

